

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 787-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE DELLA BRIOTTA)

Comunicato alla Presidenza il 28 gennaio 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra Italia e Repubblica Democratica Tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1984

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione consolare con la Repubblica Democratica Tedesca, di cui si propongono la ratifica e la esecuzione, non si differenzia dagli analoghi accordi stipulati dall'Italia con altri paesi. Non costituisce certamente un ostacolo il fatto che la Repubblica Democratica Tedesca non abbia ancora ratificato la convenzione di Vienna. Se mai questa situazione conferisce alla Convenzione una importanza specifica forse maggiore.

La Convenzione si articola in 5 capitoli e in 54 articoli, sì da coprire e regolare in modo soddisfacente tutta la complessa materia: individuazione degli uffici consolari e del personale addetto, condizione per la loro apertura, facilitazioni, privilegi e immunità relative, funzioni consolari e rapporti fra funzioni consolari e rispettivi connazionali, delega delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica, modalità per lo scambio degli strumenti di ratifica.

La Convenzione segue gli schemi tradizionali, nell'ambito della normativa di Vien-

na, con gli adeguamenti specifici che caratterizzano le convenzioni consolari con i paesi comunisti. Tali adeguamenti riguardano, al capitolo III, il riconoscimento dell'immunità diplomatica al capo dell'ufficio consolare nonché la delicata materia delle comunicazioni fra i funzionari consolari e i connazionali per quanto concerne tutte le forme di limitazione di libertà personale cui il cittadino venga sottoposto.

Le soluzioni trovate risultano pienamente soddisfacenti per cui la ratifica della Convenzione costituisce un fatto positivo per il nostro paese e uno strumento utile di tutela degli interessi dei nostri connazionali.

La Convenzione si completa con un Protocollo sul soggiorno e sulla tutela dei lavoratori, oggetto di specifico e distinto disegno di legge già presentato in Parlamento.

Adempiendo al mandato ricevuto dalla Commissione, il relatore sollecita l'approvazione del disegno di legge.

DELLA BRIOTTA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore BRUGGER)

15 gennaio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra Italia e Repubblica Democratica Tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere, effettuato a Berlino in pari data.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità all'articolo 54 della Convenzione.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.